



CITTA' DI BRA

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONSULTA DEL VOLONTARIATO

Art. 1 - Istituzione

- 1) E' istituita nel Comune di Bra la Consulta Comunale del Volontariato.

Art. 2 – Attribuzioni

1) La Consulta Comunale del Volontariato – di seguito denominata Consulta costituisce un Organo consultivo dell'Amministrazione comunale sui vari problemi inerenti l'azione del Volontariato operante nel settore sociale ed assistenziale sul territorio del Comune.

- 2) Tale Consulta attende alle finalità indicate, proponendosi:

- a) quale centro di riferimento per i gruppi ed i singoli interessati ai problemi del Volontariato;
- b) quale centro di dibattito e di confronto sui problemi del settore e sull'azione per attendervi funzionalmente;
- c) quale centro promotore di indagini, studi, ricerche sulle tematiche indicate.

Art. 3 – Composizione

- 1) Fanno parte della Consulta:

- a) il Sindaco o suo delegato che la presiede;
- b) due Consiglieri Comunali di cui 1 di minoranza;
- c) il Segretario Generale od un funzionario delegato;
- d) il Presidente della Caritas Interparrocchiale Cittadina;
- d/bis) Il Presidente o suo delegato del Sottocomitato della Croce Rossa Italiana gruppo di Bra;
- e) un rappresentante per ogni gruppo di Volontariato aderente alla Consulta;
- f) un rappresentante designato da ogni comitato di frazione e quartiere;
- g) un rappresentante della Fondazione C R Bra;

- h) un rappresentante dei servizi socio assistenziali dell'Ussl 18;
- i) un rappresentante dei servizi sociali del Comune.

2) Tali rappresentanti verranno designati dai vari gruppi od associazioni , dandone comunicazione all'assemblea alla prima riunione.

3) Fanno comunque parte della Consulta il Sindaco o l'Assessore delegato.

4) L'assemblea eserciterà le proprie funzioni in specifiche aree di intervento, divise nei seguenti settori:

<u>SIGLA</u>	<u>AREA DI INTERVENTO</u>
ANZ	ANZIANI IN GENERALE
ANZ-N-AUT	ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI
ALC	ALCOLISTI
H. FIS	HANDICAPPATI FISICI
H. PSI	HANDICAPPATI PSICHICI
H. PLUR	HANDICAPPATI PLURIMI
P. CIV	PROTEZIONE CIVILE
TER	CONTESTI TERRITORIALI A RISCHIO
DET	DETENUTI / EX DETENUTI
EMAR	EMARGINAZIONE IN GENERALE
MAL	MALATI IN OSPEDALE
M. MENT	MALATI MENTALI
M. TERM	MALATI TERMINALI
MIN. INF	MINORI (infanzia)
MIN. AD	MINORI (adolescenza)
DEV	DEVIANZA IN GENERALE
FAM	FAMIGLIE IN DIFFICOLTA'
GIOV	GIOVANI
IMMIG	IMMIGRATI
M. NUM	MADRI NUBILI
S. DIM	SENZA DIMORA
AIDS	SIEROP. E MALATI DI AIDS
TOS	TOSSICODIPENDENTI
TUT	TUTELA DELLA VITA PRENATALE

Art. 4 - Organi

- 1) Sono organi della Consulta: il Presidente o suo delegato, il Vice Presidente, il Segretario generale o un funzionario delegato.
- 2) L'assemblea può operare sia collegialmente che costituita in Commissioni di lavoro.

- 3) Queste ultime vengono costituite con proprio atto dall'Assemblea che unitamente alla costituzione ne regola il funzionamento, i compiti, la durata.
- 4) Fanno comunque parte della Consulta il Sindaco o l'Assessore delegato.

Art. 5 – Requisiti per l'adesione

1) La Consulta è aperta all'apporto ed alla partecipazione di qualsivoglia gruppo od associazione di volontariato operante nel settore sociale ed assistenziale.

- 2) Si richiede in particolare:

che il gruppo o l'assicurazione aderente:

- a) operi prevalentemente sul territorio del Comune;
- b) operi prevalentemente nelle aree di intervento indicate all'art. 3;
- c) sia sufficiente rappresentativo degli interessi della Comunità nei diversi settori di intervento.

- 3) Sui requisiti per l'ammissione decide l'Assemblea.

4) Tutti coloro che non hanno aderito o gruppi che involontariamente non sono stati convocati, potranno aderire entro e non oltre il 15 Settembre 1995.

Art. 6 – Modalità di partecipazione all'Assemblea

1) Le Associazioni e gli Enti ammessi partecipano all'Assemblea attraverso un componente effettivo ed uno supplente, che potrà intervenire con diritto di voto solo in sostituzione del proprio effettivo.

2) Ogni associazione ammessa dovrà quindi nominare un rappresentante effettivo ed uno supplente e comunicarne le generalità al Presidente.

3) La Consulta ha sede presso l'Assessorato ai servizi sociali e si avvale per il servizio di segreteria dei mezzi e del personale messi a disposizione dal Comune al fine di garantire l'assistenza necessaria all'espletamento delle sue attività.

Art. 7 – Insediamento

1) La Consulta è costituita con atto del Sindaco o, su sua delega, dell'Assessore competente per materia e dura in carica fino alla scadenza del Consiglio Comunale, restando prorogate le sue funzioni fino all'insediamento della successiva Consulta.

2) Analogamente si procede per le variazioni nella composizione intervenute dopo il primo insediamento.

Art. 8 – Funzioni dell’Assemblea

1) L’Assemblea provvede :

- a) a predisporre annualmente una relazione illustrativa sui bisogni e sulle necessità rilevate, per sottoporla all’Amministrazione comunale per l’ulteriore seguito;
- b) ad esprimere su richiesta alla Giunta pareri su programmi e direttive che interessano i campi di intervento delle associazioni iscritte preferibilmente all’Albo Regionale e che richiedono una convenzione;
- c) ad esaminare in sede preventiva e consuntiva progetti pervenuti da enti e/o associazioni di volontariato da sottoporre alla Giunta Municipale per l’approvazione ed il relativo finanziamento;
- d) ad esprimere parere sulla programmazione delle politiche sociali del Comune;
- e) ad esprimere parere sull’iscrizione all’Albo Regionale delle Associazioni di Volontariato;
- f) a sostenere, anche in collaborazione con la Regione, iniziative di formazione, promozione ed aggiornamento per la prestazione dei servizi e delle attività del Volontariato;
- g) a collaborare con gli altri Organi istituzionalmente operanti nel settore;
- h) a redigere a consuntivo una relazione sull’attività svolta e sull’efficacia dell’azione amministrativa perseguita nel settore, da presentarsi annualmente alla Giunta Municipale ed al Consiglio Comunale.

Art. 9 - Convocazione

1) La Consulta dopo la riunione di insediamento – convocata dal Sindaco o dall’Assessore delegato – è convocata dal Presidente:

- a) di propria iniziativa;
- b) su richiesta motivata della maggioranza dell’Assemblea;
- c) su richiesta del Sindaco o dell’Assessore delegato.

2) La Consulta può stabilire annualmente un calendario per le proprie riunioni, ferma restando la possibilità di convocazione straordinaria nei modi che precedono.

Art. 10 – Validità della seduta e delle deliberazioni

1) L’Assemblea è validamente riunita se in prima convocazione è presente la maggioranza assoluta dei componenti ed in seconda convocazione un terzo degli stessi.

2) La seduta di seconda convocazione può essere disposta per lo stesso giorno a distanza di un'ora da quella stabilita per la prima.

3) Le deliberazioni assunte saranno validamente adottate quando avranno conseguito la maggioranza dei presenti.

Art. 11 – Funzioni del Presidente

1) Il Presidente:

- a) convoca e presiede l'Assemblea;
- b) coordina il lavoro e le iniziative della Consulta;
- c) opera da tramite fra l'Assemblea e l'assessorato competente;
- d) riferisce all'Assemblea sul proprio operato;
- e) esegue le deliberazioni dell'Assemblea.

Art. 12 - Vicepresidente

1) In caso di assenza il Presidente è sostituito da un Vicepresidente eletto dall'Assemblea nella sua prima seduta.

Art. 13 – Norme finali

1) Per quanto non espressamente previsto, si demanda a quanto previsto dalla Legge quadro sul volontariato 11 agosto 1991, n° 266 e dalla Legge Regionale 29 Agosto 1994, n°38.

